

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 3 settembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 126 capoverso 4 e 127 capoverso 3, la denominazione «Controllo federale DDPS dei veicoli» è sostituita da «Controllo federale dei veicoli».

Art. 75 cpv. 5

⁵ L'USTRA, d'intesa con i Cantoni, l'autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e la Direzione generale delle dogane, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.

Art. 120 cpv. 1

¹ Se un veicolo o un rimorchio sono immatricolati in un altro Cantone, l'autorità d'immatricolazione invia la licenza di circolazione annullata e la conferma del ritiro e della distruzione delle targhe all'autorità del precedente Cantone di stanza che le ha rilasciate.

Art. 121

Abrogato

¹ RS 741.51

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2003.

3 settembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz